

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **182/1989** (ECLI:IT:COST:1989:182)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Udienza Pubblica del **08/02/1989**; Decisione del **10/04/1989**

Deposito del **12/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12999**

Atti decisi:

N. 182

SENTENZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1988 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Vadala' Antonino e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Vadala' Antonino nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Vita Maria Spallitta per Vadala' Antonino e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

RITENUTO IN FATTO

Il dott. Vadala' Antonino, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Messina, collocato a riposo in data 1° aprile 1982, conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Messina, l'I.N.A.D.E.L., chiedendone la condanna al pagamento della indennità premio di servizio comprensiva dell'intera indennità integrativa speciale.

Il Pretore, rilevato che la legge 7 luglio 1980, n. 229, innovando la precedente disciplina, aveva previsto il computo parziale dell'indennità integrativa speciale nella indennità premio di servizio, che, invece, gli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in vigore dal 1° giugno 1982, avevano ripristinato la situazione precedente alla legge n. 229 del 1980, sancendo la computabilità dell'indennità per intero e che, quindi, si era verificata una doppia disparità di trattamento tra coloro che erano stati collocati a riposo prima della legge n. 229 del 1980, dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, e coloro che, invece, erano stati collocati a riposo nella vigenza della legge n. 229 del 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il trattamento differenziato fatto a coloro che hanno cessato il rapporto di impiego prima della sua entrata in vigore (violazione dell'art. 3 della Costituzione); per la inidoneità del trattamento stesso ad assolvere una adeguata funzione previdenziale (art. 38 della Costituzione); per la violazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e trattamento erogato alla fine del rapporto di lavoro (violazione art. 36 della Costituzione).

Si è costituita nel giudizio la parte privata la quale ha osservato che la legge n. 290 del 1980 ha dato vita ad un trattamento pregiudizievole dei diritti dei lavoratori circoscritto nel tempo che la legge n. 297 del 1982 ha eliminato, ma certamente anche a vantaggio di coloro che sono stati collocati a riposo prima della sua entrata in vigore, altrimenti i costi sociali, chiaramente sottesi alla legge n. 290 del 1980, verrebbero a gravare solo su alcuni soggetti, il che contrasta con la ratio dell'art. 3 della Costituzione.

È intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione. Ha rilevato, invero, che il Pretore pretenderebbe che sia emessa una non consentita sentenza additiva che faccia retroagire gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982 anche nei confronti di chi è stato collocato a riposo prima del 1° giugno 1982, o che sia censurata la scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore di delimitare temporalmente il campo di applicazione delle citate disposizioni.

Sarebbero, inoltre, conformi ai principi generali l'applicazione solo ai rapporti in corso dell'art. 5 in questione, in quanto disposizione transitoria, e la regolamentazione con il nuovo sistema introdotto dalla legge n. 297 dei rapporti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Comunque, chi è stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 297 ha ottenuto il trattamento allora previsto e spettante; la sua eventuale sproporzione alla retribuzione o, comunque, la sua adeguatezza alla funzione previdenziale, può farsi risalire alla legge del tempo e cioè alla n. 290 del 1980, ma non certo alla pretesa illegittimità costituzionale degli inapplicabili artt. 4 e 5 della legge n. 297 del 1982.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, non prevedono il computo dell'intera indennità integrativa speciale, anche a vantaggio dei lavoratori collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che ne consegue, in danno dei suddetti lavoratori rispetto a quelli che, collocati a riposo prima o dopo l'entrata in vigore della legge impugnata, ricevono l'indennità di contingenza ai fini suddetti;

b) gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, determinandosi, a cagione dell'omesso computo dell'intero importo della indennità, un insufficiente trattamento di fine rapporto per difetto di proporzionalità del medesimo alla qualità e quantità del lavoro prestato.

2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato nel rilievo che, anziché essere censurata la legge n. 297 del 1982, doveva essere impugnata la legge 7 luglio 1980, n. 299 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), perché essa ha causato il trattamento insufficiente e peggiorativo di cui il ricorrente si duole.

L'eccezione è infondata.

Diversamente da quanto osservato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la censura si dirige esattamente contro la legge 297 del 1982 in quanto essa ha ripristinato, solo a favore dei lavoratori che cessano dal lavoro in data posteriore alla sua entrata in vigore, il computo dell'intera indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio che invece, per le ben note esigenze di politica economica, aveva subito una riduzione precedentemente.

3. - Nel merito la questione è infondata.

Le norme censurate fanno parte del più ampio contesto legislativo (la legge 29 maggio 1982, n. 297) con il quale, a partire dal 1° giugno 1982, data della sua entrata in vigore, l'indennità di fine rapporto, da premio per il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro, ha assunto la nuova configurazione di risparmio soggetto a rivalutazione e liquidato con nuovi criteri e modalità, mentre, per coloro il cui rapporto è cessato precedentemente, l'indennità ha continuato ad essere regolata dalle leggi del tempo.

Siffatta disciplina non è contraria ai precetti costituzionali. Invero, certamente spetta al legislatore la riforma della disciplina legislativa di determinati istituti come quello in esame e non è affatto arbitraria o irrazionale la fissazione di un periodo di decorrenza della nuova disciplina, anche se essa sia più favorevole della precedente, prevedendo il reinserimento, nel trattamento di fine rapporto, di quelle somme che sono state "congelate" per un certo periodo per esigenze di politica economica e sociale.

Questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 142 del 1980) che il legislatore può ristrutturare l'indennità di fine rapporto senza che risultino violati i precetti costituzionali, compreso quello dell'art. 36 della Costituzione se, come nella specie, le innovazioni apportate hanno tenuto conto della qualità e quantità del lavoro prestato dagli interessati agli effetti degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il divario che si può produrre tra le categorie dei lavoratori che cessano dal rapporto di lavoro in varie epoche non reca offesa, al criterio della proporzionalità della quantità e qualità di lavoro e della idoneità del trattamento a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore, assunte come componenti del calcolo del quantum della indennità garantite dai

suddetti precetti costituzionali. È sufficiente che non sussista un'irragionevolezza nel rapporto tra quantità o qualità di lavoro e retribuzione complessiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.